

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Prendiamoci Cura – APS"



Art. 1) Denominazione

È costituita a tempo indeterminato un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, denominata "Prendiamoci Cura – APS", ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

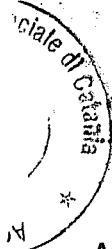
Art. 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede legale a Catania, in Corso Italia n. 46. L'Associazione potrà istituire altresì, nel territorio in cui opera, sedi secondarie, filiali, succursali, o agenzie. La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 3) Finalità

- L'Associazione non persegue scopi di lucro e ha struttura democratica. Si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ha il fine di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, e valorizzare il potenziale di crescita, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
- Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà accettare incarichi da enti pubblici, privati, comunitari, ditte, cooperative, associazioni e società e partecipare a bandi nazionali e internazionali.
- L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, promozione della cultura dell'arte, con iniziative a sostegno alla collettività o di sviluppo sociale e aiuto verso le fasce di popolazione più deboli.
- Scopo primario dell'Associazione è quello di implementare azioni e interventi socio-culturali e socio-sanitari volti alla cura, al benessere, alla salute ed all'educazione delle persone, e alla tutela e all'affermazione dei diritti delle donne e alla lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza di genere, promuovendo e coordinando un dialogo aperto con altre realtà operanti nello stesso settore.
- L'Associazione si propone, inoltre, nell'ambito specifico della violenza di genere di organizzare in proprio e partecipare a iniziative promosse da altri soggetti volte a:
 - promuovere una cultura del rispetto tra i generi;
 - promuovere, affermare e sostenere l'organizzazione politica autonoma delle donne;
 - sostenere in ogni sede il diritto di autodeterminazione della donna in ordine alla maternità;





- lottare contro ogni forma di discriminazione, di violenza e di molestie di genere in qualsiasi ambito vengano perpetrate;
- offrire sostegno psicosociale e materiale alle persone che subiscano violenze, discriminazioni, molestie derivanti dalla loro appartenenza di genere;
- svolgere attività politica, sociale e culturale a sostegno dell'autodeterminazione delle donne rispetto al proprio corpo, alla maternità, alla sessualità e alle scelte di vita;
- favorire e tutelare la salute e il benessere psicofisico delle donne.

Art. 4) Attività di interesse generale

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 e ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 117/2017, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere, sia campo nazionale sia internazionale a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche in remoto su piattaforme online le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- corsi di carattere culturale e ricreativo e stages residenziali (art.5 lettera d);
- costituzione o gestione di una biblioteca o dei suoi testi;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività di accoglienza, consulenze specialistiche, gruppi di auto aiuto per donne, visite e terapie di ordine psicologico e sanitario, corsi di educazione sessuale e di accompagnamento nella gravidanza e alla maternità;
- sportello di primo ascolto per le donne vittime di violenza;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di produzione e diffusione di materiale informativo;
- organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti, nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche, mostre artistiche e artigianali, mercatini, eventi di socialità, viaggi e quant'altro sia di utilità al raggiungimento e alla promozione degli obiettivi sociali;
- formazione scolastica ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo al contrasto della povertà educativa, alla prevenzione del bullismo e alla diffusione di una cultura non discriminatoria;
- promozione e difesa, anche in giudizio e in ogni sede, del principio di autodeterminazione delle donne, della scelta libera e consapevole della maternità, della scelta libera e consapevole di interrompere la gravidanza.
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere





residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e delle migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- miglie e ampliamento dei locali in uso all'Associazione;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- collaborazione con altri organismi che perseguono analoghi scopi;
- partecipazione a bandi o progetti inerenti alle proprie finalità.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Comitato Organizzativo ed approvata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Comitato Organizzativo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 DLGS 117/2017.

Art. 5) Raccolta fondi

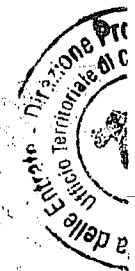
L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sottoscrizioni pubbliche e private, attività di autofinanziamento o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, richieste di finanziamenti a enti privati e pubblici.

Art. 6) Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. L'ammissione delle socie e dei soci avviene sulla base di criteri non discriminatori in termini di provenienza, nazionalità, religione, cultura, orientamenti e identità sessuali. Per diventare socie o soci dell'associazione è necessario essere maggiorenni, condividere le finalità dell'associazione, impegnarsi nello svolgimento delle sue attività e versare la quota associativa stabilita dal Comitato organizzativo. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato organizzativo su domanda dell'interessato e la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.



In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7) Diritti e doveri degli associati

Le socie e i soci hanno pari diritti e doveri. Ciascun associato ha il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato organizzativo.

I soci hanno inoltre il diritto ad usufruire delle attrezzature e della sede secondo le norme stabilite dal Regolamento.

La decadenza dei soci e delle socie avviene con delibera del Comitato organizzativo per chi contravviene ai principi ispiratori dello Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Le socie e i soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comitato. Nessun diritto può essere vantato dalle socie e soci recedute o decadute.

Art. 8) Recesso ed Esclusione

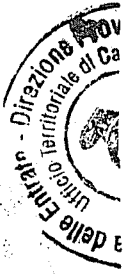
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato organizzativo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione ed i loro eredi o aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9) Volontari e attività di volontariato





I volontari e le volontarie svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario non è compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Art. 10) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 11) Organi dell'Associazione:

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea
- Comitato organizzativo
- Presidente
- Tesoriere

Organo di controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Art. 12) Assemblea

L'Assemblea è sovrana. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

È convocata almeno una volta all'anno dal Comitato organizzativo dell'associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo (lettera raccomandata, fax, e-mail od altro) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata. La convocazione deve indicare la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (piattaforme online) ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano tutte le Socie aderenti, anche se assenti o dissenzienti. Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale e sono a disposizione delle Socie, le quali hanno facoltà di chiederne copia.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;

zia delle entrate - Direzione P.
Ufficio Territoriale



- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o Statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Sarà necessario convocare l'Assemblea straordinaria per:

- modificare lo Statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, dal Vice-Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art. 13) Il Comitato organizzativo

Il Comitato organizzativo amministra l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato organizzativo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove persone fisiche associate o altri enti associati. Esse vengono elette dall'Assemblea ordinaria. Le componenti del Comitato organizzativo durano in carica due anni, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite; può essere previsto un rimborso spese.

Il Comitato organizzativo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- cura l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
- convoca l'Assemblea degli associati;
- delibera sulla decadenza dei soci e delle socie che non versino la quota annuale entro i termini stabiliti dal Comitato organizzativo stesso;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- elabora il rendiconto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa per ogni esercizio e stabilisce i termini per il suo versamento;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- predispose il Regolamento per la gestione della sede e ogni altro eventuale Regolamento che possa rendersi necessario per il raggiungimento degli scopi sociali ed il buon funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;





- può deliberare l'adesione ad altre associazioni, comitati ecc. la cui azione concorra al perseguimento delle finalità statutarie, scegliendo la rappresentante preferibilmente al proprio interno o tra quelle Socie che abbiano maggior competenza;
- può nominare la/le responsabili di eventuali progetti futuri tra le Socie che abbiano maggior competenza in materia;
- può deliberare la costituzione di parte civile dell'Associazione, la promozione di azioni giudiziarie e di istanze stragiudiziali da parte dell'Associazione, nonché la sua difesa in qualsiasi tipo di giudizio o di procedimento anche stragiudiziale, oltre che per tutelare gli eventuali diritti lesi dell'Associazione stessa, ogni qualvolta ritenga che la lesione dei diritti di una singola donna comprometta anche i diritti, gli obiettivi e le finalità dell'Associazione;
- ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio cittadino nonché l'istituzione e la soppressione di succursali, agenzie ed uffici.
- delibera sulle attività diverse secondarie e strumentali.

Il Comitato organizzativo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due componenti del Comitato stesso; le convocazioni possono essere effettuate con ogni mezzo possa rivelarsi utile (telefono, posta elettronica o quant'altro) almeno tre giorni prima della seduta. La riunione del Comitato è valida se è presente la maggioranza delle componenti elette. Le delibere sono prese a maggioranza delle componenti presenti. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevalgono i voti del Presidente. Il Comitato organizzativo è comunque validamente costituito quando siano presenti tutte le persone associate che ne fanno parte, anche se non sono rispettate le modalità di convocazione sopra esposte.

Il Presidente e il Tesoriere vengono eletti dalla Assemblea delle socie e dei soci, essi fanno parte di diritto del Comitato organizzativo. Gli Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato organizzativo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 14) Il Presidente

Il presidente o la presidentessa sono eletti dall'assemblea a maggioranza dei presenti, o dall'organo di amministrazione al proprio interno (bisogna scegliere il Presidente è eletto o dall'Assemblea o dall'Organo di Amministrazione). Rappresentano legalmente l'associazione, stipulano contratti e firmano la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresentano in giudizio l'Associazione, possono rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale dell'Associazione avanti ad altri organismi giurisdizionali e amministrativi, rispondono dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente o presidentessa e dell'organo di amministrazione. Convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.





Art. 15) Tesoriere

Cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione, la tenuta del libro cassa, del libro degli associati e in genere di tutti i libri sociali facoltativi o obbligatori, nonché tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli, la verbalizzazione dell'Assemblea e delle riunioni del Comitato organizzativo.

Il Tesoriere ha facoltà, con firma libera disgiunta da quella del Presidente o della Presidentessa, di aprire conti bancari, di emettere ed incassare assegni, vaglia, cambiali, tratte o altri mezzi di pagamento, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione, con facoltà di rilasciare liberatorie quietanze con la firma disgiunta ad Enti pubblici e privati.

Art. 16) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'ente comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi delle persone associate;
- eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle persone associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, professionale, o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali delle persone associate e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali crowdfunding, aste, feste, eventi benefit, e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, inclusa la remunerazione di lavoratori autonomi.

Art. 17) Scritture contabili e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato organizzativo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Nel rendiconto deve essere inserita menzione del carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di cui all'art. 5 DLGS 117/2017.



Il rendiconto consuntivo redatto dal Comitato organizzativo sarà tenuto a disposizione delle Socie, presso i locali della sede, per dieci giorni consecutivi prima dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione in modo che le persone associate possano prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18) Bilancio Sociale ed Informativa Sociale

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 19) Organo di Controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Dlg.s 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20) Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 21) Convenzioni



Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 22) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23) Disposizioni finali

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii, del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate ed emanante in materia.



